

REGOLAMENTO (CEE) N. 3578/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio⁽⁴⁾ prevede che gli Stati membri possano promuovere lo sviluppo del trasporto combinato accordando aiuti per gli investimenti nelle infrastrutture e nelle attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo o per i costi di esercizio di un servizio di trasporto combinato intracomunitario in transito attraverso il territorio di un paese terzo;

considerando che l'evoluzione del trasporto combinato mostra che la fase di avvio di questa tecnica non si è ancora conclusa in tutte le regioni della Comunità e che è quindi necessario prorogare il regime di aiuti;

considerando che la possibilità di accordare aiuti per i costi di esercizio dei servizi di trasporto combinato che transitano attraverso il territorio di un paese terzo appare giustificata solo nel caso particolare dell'Austria, della Svizzera e degli Stati della ex Jugoslavia;

considerando che per realizzare rapidamente la coesione economica e sociale della Comunità occorre favorire gli investimenti in materiali ferroviari e stradali specifici per il trasporto combinato, in particolare quando tali materiali offrano un'alternativa ad interventi infrastrutturali non realizzabili a breve termine;

considerando inoltre che gli aiuti destinati ai materiali stradali specifici per il trasporto combinato contribuiscono efficacemente ad incoraggiare le piccole e medie imprese a ricorrere a questo tipo di trasporto;

considerando infine che gli aiuti destinati ai materiali specifici per il trasporto combinato consentono di promuovere lo sviluppo di nuove tecniche bimodali e di trasbordo;

considerando che occorre di conseguenza estendere, per una fase di avvio limitata, la possibilità di accordare aiuti agli investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato, purché esclusivamente destinati a questo scopo;

considerando che è opportuno mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 l'attuale regime di aiuti e che conviene che il Consiglio deliberi, alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente o, eventualmente, in merito alle modalità con cui si porrà fine a tali aiuti;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1107/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, punto 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 1107/70 è sostituito dal testo seguente:

- e) sino al 31 dicembre 1995, quando gli aiuti sono accordati temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, essi devono riferirsi:
 - ad investimenti nell'infrastruttura,
 - oppure ad investimenti per le attrezzature fisse e mobili necessarie al trasbordo,
 - oppure ad investimenti in materiali di trasporto adattati specificamente al trasporto combinato e destinati a suo uso esclusivo,
 - oppure ai costi derivanti dalla gestione di servizi di trasporto combinato in transito attraverso l'Austria, la Svizzera o gli Stati della ex Jugoslavia.

Ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione dell'applicazione delle misure di cui sopra, precisando in particolare la destinazione degli aiuti, il loro ammontare ed il loro impatto sul trasporto combinato. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie alla stesura della suddetta relazione.

Entro il 31 dicembre 1995, il Consiglio delibera, su proposta della Commissione alle condizioni previste dal trattato, in merito al regime da applicare successivamente e, se necessario, alle modalità di cessazione di tale regime. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

(1) GU n. C 282 del 30. 10. 1992, pag. 10.

(2) Parere reso il 20 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1100/89 (GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 24).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MacGREGOR
